DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1981

che modifica le decisione 73/88/CEE, 77/97/CEE, 79/509/CEE, 79/510/CEE, 80/877/CEE, 80/1096/CEE e 80/1097/CEE per quanto concerne le procedure del comitato veterinario permanente

(81/477/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE [3], esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata sino al 21 o 22 giugno 1981, secondo il caso;

considerando che il comitato è stato consultato per la prima volta il 22 dicembre 1972; che l'intervallo trascorso è risultato sufficiente per un giudizio definitivo su dette procedure e che pertanto non è più necessario limitarne la validità;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure attuali dimostra che queste costituiscono, in linea di massima, uno strumento efficace che consente di adottare rapidamente le decisioni per l'elaborazione delle quali esse sono state sostanzialmente istituite;

considerando, d'altra parte, che a seguito dell'adesione della Grecia, è d'uopo adattare ugualmente il numero dei voti che costituiscono la maggioranza richiesta in seno al comitato, per gli atti adottati dopo l'adozione dell'atto di adesione del 1979 e non ancora adeguati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono abrogate le disposizioni seguenti:
— articolo 8 della decisione 73/88/CEE [4],
— articolo 7 della decisione 77/97/CEE [5],
— articolo 6 delle decisioni 79/509/CEE [6], 79/510/CEE [7] e 80/877/CEE [8],
— articolo 7 della decisione 80/1096/CEE [9],
— articolo 9 della decisione 80/1097/CEE [10].

Articolo 2

Il numero « 41 » è sostituito dal numero « 45 » nell'articolo 5, paragrafo 3, delle decisioni 79/509/CEE, 79/510/CEE e 80/877/CEE, nell'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 80/1096/CEE e nell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 80/1097/CEE.

Articolo 3

Il Consiglio riesamina prima del 1° luglio 1987 la procedura del Comitato veterinario permanente sulla base di una relazione della Commissione relativa al funzionamente del Comitato, comprendente eventualmente appropriate proposte.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. M. V. van AARDENNE

---

(1) GU n. C. 102 del 5. 5. 1981, pag. 4.
(2) Parere reso il 19. 6. 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.
(4) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.
(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.
(6) GU n. L 133 del 31. 5. 1979, pag. 27.
(7) GU n. L 133 del 31. 5. 1979, pag. 29.
(8) GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 12.
(9) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.
(10) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 8.